



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 121
prot. n. 2540 del 12 maggio 2026

OGGETTO: Parificazione da parte del segretario comunale del Conto di Agente Contabile {segretario operante in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi dello statuto comunale e quindi ex combinato disposto articolo 97, comma 4, lett. d), e articolo 109, comma 2, TUEL in assenza di nomine da parte del Sindaco di dipendenti comunali a responsabile di servizio, conformemente anche a quanto previsto dall'articolo 46 L.R. vda 54/1998}.

La parificazione riguarda Conti dell'Agente Contabile Tesoriere, dell'Agente della riscossione e dell'Agente contabile responsabile parcheggi a pagamento, a seguito approvazione rendiconto Es. 2025.

L'atto ricomprende anche la relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno {ex articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b), TUEL D.Lgs, 267/2000 e articolo 9, comma 1, lett. d) L.R. vda 46/1998}.

IL SEGRETARIO COMUNALE

nell'esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241

PREMESSO che l'art. 139 del D.Lgs. n. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) dispone che:

- gli Agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza;
- l'Amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.05.2026.

controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

CONSIDERATO dunque che il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, dovrebbe provvedere alla nomina degli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni;

RILEVATO che incaricati interni di tale compito possono essere l'economista e tutti coloro che in quanto già dipendenti dell'Ente e designati con formale provvedimento, abbiano maneggio di denaro pubblico perché incaricati dell'erogazione dei pagamenti e della riscossione di somme di pertinenza del Comune;

RILEVATO altresì che vanno designati con formale provvedimento i consegnatari cui è attribuita la gestione e la conservazione dei beni comunali;

PRESO ATTO però che l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni;

PRESO ATTO poi che l'Amministrazione non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 (TUEL), con specifico riferimento agli Enti locali, stabilisce che:

- il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, comma 2);
- salvo che la Corte dei conti non lo richieda, gli agenti contabili non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, ed agli artt. 44 e seguenti del R.D. 12/7/1934, n. 1214 (art. 93, comma 3);
- entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, l'Economista, il Consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (artt. 226 e 233);

PRESO ATTO che la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta si interfacciò con la Procura regionale, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 174 del 2016, in quanto il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio e di omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'art. 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione;

PRESO ATTO che, soggetto tenuto alla presentazione del conto giudiziale essendo l'agente contabile, mentre soggetto tenuto al deposito, previa parifica da parte dell'Amministrazione nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, essendo il responsabile del procedimento all'uopo individuato dall'Amministrazione, l'Ente locale non provvede però al deposito, il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta ricorre al Giudice monocratico perché venissero disposti con decreto i seguenti adempimenti: fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali al Comune e assegnazione di un termine al Comune per il rispetto di tutti gli altri adempimenti normativamente previsti, nonché per il conseguente Deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale;

PRESO ATTO che a seguito del ricorso, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta in composizione monocratica assegnò agli agenti contabili un termine per la presentazione al Comune dei conti non ancora presentati, ed assegnò al Comune un termine per il deposito nella segreteria della Sezione giurisdizionale dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno;

RIBADITO che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni, così come non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

CONSIDERATO che gli artt. 226 e art. 227, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono, rispettivamente, che i modelli relativi alla resa del Conto da parte del Tesoriere e degli altri Agenti contabili sono quelli previsti dal D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, precisamente:

- Conto del Tesoriere modello di cui all'allegato 17 al D.Lgs 118/2011;
- Conto della gestione dell'Agente contabile modello n. 21 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Agente contabile consegnatario di azioni modello n. 22 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Economo modello n. 23 D.P.R. 194/1996;
- Conto del Consegatario di beni modello n. 24 D.P.R. 194/1996;

PRESO ATTO che nel termine assegnato agli agenti contabili per la presentazione all'Amministrazione di appartenenza dei conti non ancora presentati, vennero consegnati i conti di seguito indicati:

- Conto del Tesoriere modello di cui all'allegato 17 al D.Lgs 118/2011;
- Conto della gestione dell'Agente contabile modello n. 21 D.P.R. 194/1996 (Riscossione)
- Conto dell'Agente contabile responsabile modello n. 21 D.P.R. 194/1996 (parcometri);

DATO ATTO che sui conti sono stati effettuati i dovuti riscontri da parte del sottoscritto, tramite controllo incrociato, accertando la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere di legittimità, pareri confermati con la sottoscrizione del presente atto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI PARIFICARE** i Conti resi dal Tesoriere e dagli Agenti contabili (Riscossione e Parcometri) relativi all'esercizio finanziario 2025 indicati nelle premesse, trasmessi al Comune a mezzo PEC (prot. com. n. 0020-0654-0685/2026) ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, stante la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;
2. **DI DEPOSITARE** presso il Comune di Torgnon il presente atto di parifica e di relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno, per la sua successiva trasmissione alla segreteria della Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta della Corte dei Conti, con i file relativi ai conti e per il tramite del responsabile del procedimento (o di chi ne fa le veci se non nominato) nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Segretario Comunale
dr. Roberto ARTAZ

